



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI

e

FONDAZIONE WEWORLD

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di seguito denominato CNAPPC - codice fiscale 80115850580, rappresentata dal Presidente pro tempore Giuseppe Cappochin nato a Padova il 04.03.1949, legittimato alla firma del presente atto e domiciliato per la carica presso CNAPPC – via Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma

e


Fondazione WEWORLD onlus, di seguito WeWorld, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal presidente Marco Chiesara, nato a Milano il 19.12.1970, domiciliato per la carica presso WEWORLD – via Serio, 6 – 20139 Milano

PREMESSO CHE

- il CNAPPC è un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano costituito da 105 Ordini provinciali preposti alla tenuta dell’Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della professione e all’esercizio delle relative funzioni di magistratura;
- WEWORLD è un’organizzazione non-governativa di utilità sociale, senza fini di lucro impegnata in Italia e nel mondo a garantire e difendere i diritti dei bambini e delle donne assicurando istruzione, salute e protezione da violenze e abusi; oltre al lavoro concreto, WeWorld Onlus organizza azioni di sensibilizzazione coinvolgendo cittadini e istituzioni.

CONSIDERATO CHE

- le attività rivolte alla cooperazione, solidarietà e sviluppo sostenibile sia in ambito nazionale che internazionale testimoniano un importante impegno nei confronti della società civile e in particolare nei contesti di disastri, calamità, conflitti, marginalità e fragilità urbane e sociali;
- il CNAPPC promuove iniziative volte a rafforzare il ruolo dell’architetto nella società civile e il suo impegno nelle situazioni emergenziali e in campo umanitario attraverso



l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di metodologie di intervento specifiche della professione dell'"architetto" sui temi della pianificazione e progettazione in contesti di vulnerabilità sociale;

- WEWORLD sviluppa una attività istituzionalmente dedicata alla promozione dei diritti dei bambini e delle donne in contesti di alta vulnerabilità nel campo dell'intervento umanitario;
- una sinergia tra CNAPPC e WeWorld può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche inerenti il campo della cooperazione, solidarietà e sostenibilità con particolare riferimento all'educazione allo sviluppo, all'intercultura, inclusione sociale e solidarietà internazionale;
- CNAPPC e WEWORLD riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere iniziative in situazioni di vulnerabilità e disagio sociale in Italia e nel mondo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa. Ogni possibile sviluppo e declinazione del presente Protocollo sarà regolamentato da successivi accordi specifici integrativi.

Se non diversamente specificato le parti firmatarie sono libere di divulgare i contenuti di questo Protocollo a parti terze.

Articolo 2 - Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o per statuto, cooperano per lo sviluppo di attività finalizzate all'accrescimento delle conoscenze e competenze e allo sviluppo di nuovi profili professionali, nell'ambito della Cooperazione internazionale allo sviluppo.

Le diverse attività saranno relazionate alle rappresentanze istituzionali di riferimento, nazionali ed internazionali, auspicando la creazione di opportune sinergie.

Le Parti sono impegnate verso alti standard professionali nella formulazione ed attuazione dei progetti; guardando ad un coinvolgimento attivo dei beneficiari nelle fasi di concezione, sviluppo ed attuazione dei progetti;


Le aree prioritarie di collaborazione riguardano:

- promozione della figura dell'architetto nell'ambito della Cooperazione internazionale e nazionale assicurandone il riconoscimento del ruolo e competenze professionali, il diritto ad un giusto compenso, la trasparenza delle procedure di incarico, incentivando dove possibile l'attivazione di concorsi di progettazione, nonché svilupparne le capacità relazionali ed interdisciplinari;



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



- promozione e organizzazione di eventi pubblici e attività nel campo della divulgazione, formazione e qualificazione professionale;
- valorizzazione della attività degli architetti nelle esperienze della Cooperazione Internazionale
- la collaborazione in contesti di emergenza in Italia e nel mondo al fine di garantire alle comunità interessate il supporto di team multidisciplinari comuni costituiti dalle Parti

Articolo 3 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- promuovere la collaborazione tra gruppi di esperti di diversa provenienza disciplinare, per la costituzione di un team multidisciplinare capace di intervenire nelle situazioni critiche di emergenza in Italia al fine di agevolare la relazione con la cittadinanza tenendo conto anche della dimensione del trauma psicologico e sociale;
- sviluppare progetti comuni di ricerca nell'ambito dei programmi finanziati con fondi regionali, nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali.

Articolo 4 - Risorse

Eventuali impegni e aspetti economici saranno definiti attraverso specifiche convenzioni sulla base delle effettive esigenze delle singole esperienze, concordando, di volta in volta, la programmazione temporale sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.

Articolo 5 - Soggetti responsabili

Il CNAPPC individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo:

Arch. Walter Baricchi, consigliere nazionale

WEWORLD individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo:

Dott. Alessandro Volpi, Vice responsabile dip.to Programmi Italiani e Europei

È compito dei referenti individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione delle convenzioni di cui all'articolo 4. I referenti produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 6 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale



Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita- di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8 - Pubblicazioni

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da CNAPPC e WEWORLD nelle convenzioni attuative, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

Articolo 9 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.

Articolo 10 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 11 - Modifiche e Recesso



Il presente Protocollo può essere rivisto ed integrato a seguito di intese condivise da entrambe le parti.

Il presente Protocollo è stipulato e sottoscritto in copia originale in italiano.

Le parti valuteranno entro un anno dalla sottoscrizione, le condizioni di attuazione del presente Protocollo in ordine di una sua revisione od approfondimento.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 12 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13- Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 14 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 15 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente.

Roma/Milano li 11/02/2020

CNAPPC

Il Presidente pro tempore

Arch. Giuseppe Cappoccioli

Fondazione WEWORLD onlus

Il Presidente

Avv. Marco Chiesara